



NORMATIVA AMBIENTE

Circolare n. 09 – Luglio 2023

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: Convertito in legge il Decreto Lavoro: ecco le modifiche definitive al Testo Unico Sicurezza.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **legge 3 luglio 2023, n. 85** di conversione in legge con modificazioni del “Decreto Lavoro” n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

A norma della legge 400/1988, art. 15, comma 5, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e quindi **dal 04/07/2023**.

QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE CON LA LEGGE 85/2023?

Proponiamo di seguito uno stralcio delle parti introdotte con la Legge n. 85/2023 aggiunte al D. Lgs. 81/08.

“LE RISPOSTE DELL’ESPERTO” a: info@sitechsr.com

È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web www.sitechsr.com

SITECH S.R.L.

Via A. Algardi, 13 20148 Milano

P. +390241403719

F. +390293650846

@: info@sitechsr.com

w. sitechsr.com

C.F. e P.IVA 11930920159 – capitale sociale €10.401,00 i.v.



Certificato No. IT19-31105A



Certificato No. IT20-6208C



Legge 85/2023 di conversione e D.Lgs.81/08		Approfondimento
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	<p>All'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla <u>valutazione dei rischi</u> di cui all'articolo 28»</p>	<p>Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in due situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nei casi espressamente previsti dal D. Lgs.81/08 2. Qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. <p>Cioè la sorveglianza sanitaria può essere effettuata anche per i rischi per cui non è espressamente richiesta dal D. Lgs.81/08, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per verificare l'idoneità fisica ai lavori elettrici sotto tensione - Per verificare se gli addetti ai lavori in quota soffrono di vertigini - Per verificare eventuali patologie per i lavoratori esposti ai microclimi caldi - Per verificare eventuali patologie connesse alle posture incongrue
	<p>All'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"</p>	<p>Per le sedi delle istituzioni scolastiche, il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con la programmazione degli interventi necessari a prevenire i rischi "strutturali" al limite delle risorse disponibili. Resta comunque fermo l'obbligo del dirigente che, se sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rileva la sussistenza di un pericolo grave e immediato, può interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità pubblica</p>
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi	<p>All'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»</p>	<p>Integrazione degli obblighi dei lavoratori autonomi: l'articolo 21 impone ai lavoratori autonomi di "utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV". Viene quindi ampliato l'obbligo in capo ai lavoratori autonomi di utilizzare, in conformità alle disposizioni legislative, le opere provvisoriale (ad esempio trabattelli) che altrimenti sarebbero state escluse.</p>

<p>Articolo 25 - Obblighi del medico competente</p>	<p>All'articolo 25, comma 1: dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»;</p> <p>All'articolo 25, comma 2: dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»</p>	<p>Il medico documenta la richiesta al lavoratore della copia della cartella clinica del precedente rapporto di lavoro. In caso di impossibilità di reperimento delle cartelle cliniche (dimostrabile), il medico procederà all'emissione del giudizio di idoneità.</p> <p><i>Cfr. Circolare Sitech n. 07-23_Richiesta cartelle sanitarie all'assunzione</i></p>
<p>Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</p>	<p>All'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»</p>	<p>L'obiettivo di tale approfondimento è mirato a contrastare la formazione inefficace ed illegale</p>
<p>Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro / effettuazione delle verifiche periodiche su attrezzature</p>	<p>All'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»</p>	<p>//</p>
<p>Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso</p>	<p>All'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»</p>	<p>Obbligo per chiunque noleggi un'attrezzatura di acquisire una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio.</p>
<p>Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento di attrezzature</p>	<p>All'articolo 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede <u>alla propria formazione e al proprio addestramento</u> specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»</p>	<p>Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico</p>



<p>Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</p>	<p>All'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,"</p>	<p>Requisiti professionali dei CSP e CSE:</p> <p>Il coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ora, può dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti anche avendo conseguito la laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4</p>
---	--	--